

Allegato "A" al Repertorio n. 4943/3809

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, durata e oggetto sociale

ART.1 - È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata

"Ettore Mildwin Art B-Corp. S.r.l.",

in forma abbreviata **"E.M. Art B-Corp. S.r.l."**

ART.2 - La Società ha sede legale nel Comune di Rimini (RN) all'indirizzo risultante dall'iscrizione ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. C.C. e potrà istituire, nel rispetto delle norme vigenti, agenzie, rappresentanze e succursali in Italia o all'Estero.

I soci e gli altri componenti gli organi sociali comunicano il loro indirizzo di posta elettronica, ordinario e PEC, e le relative variazioni, agli amministratori.

ART.3 - La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2064 (duemilasessantaquattro).

ART.4 - Oggetto Sociale:

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384 (di seguito Legge di stabilità 2016), la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società pertanto ha un oggetto plurimo costituito dalle seguenti attività:

- l'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di oggetti di artigianato, opere artistiche e materiali naturali, il tutto anche mediante importazione, esportazione, vendita a domicilio o per corrispondenza, oltre a quanto comunque inerente all'arte ed all'artigianato;
- l'attività di ideazione e produzione (design e realizzazione) di oggetti innovativi funzionali, decorativi, strumentali per qualsiasi contesto e a basso impatto ambientale;
- la realizzazione di progetti di comunicazione, copywriting e marketing negli ambiti di cui sopra, preferibilmente per sostenere attività di carattere sociale, culturale o ambientale e comunque mai per sostenere business direttamente collegati al mondo delle armi, alle industrie carbon fossili, alla chimica pesante petrolifera, all'agribusiness non ecologico o ad altri settori di attività caratterizzati da impatto ambientale oggettivamente insostenibile;
- la realizzazione di progetti editoriali, di educazione e formazione negli ambiti di cui sopra per sostenere e promuovere la creatività, il rispetto degli equilibri sociali e naturali e la ricerca di nuove forme socio-economiche più sostenibili;
- la prestazione di servizi di consulenza, promozione, pubblicità ed intermediazione nell'ambito delle attività sopra descritte.

La società ha pertanto la specifica finalità di beneficio comune di seguito descritta: persegue il fine di concorrere alla serenità dei propri soci, dei propri dipendenti, dei propri collaboratori e della propria filiera produttiva, ovvero clienti, fornitori e consulenti per promuovere arte e artigianato nell'ambito di un'economia maggiormente ecosostenibile.

La società affronta poi il tema della sostenibilità ambientale attuando una stretta raccolta differenziata, utilizzando imballaggi riutilizzabili o riciclabili, utilizzando esclusivamente illuminazioni ecologiche, riducendo al minimo le stampe cartacee, gestendo il tema della mobilità delle maestranze concorrendo all'obiettivo di abbattere significativamente le emissioni di CO₂, tendendo al totale azzeramento delle stesse.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà servirsi di prestazioni

d'opera in interinato e di consulenti esterni.

La società potrà inoltre acquisire finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi con obbligo di rimborso presso i soci ai sensi dell'art. 11 D.L. 385/93 e successive modificazioni con le modalità ed i limiti previsti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio.

Potrà prestare garanzie reali o personali, in specie fidejussioni per obbligazioni contratte da terzi.

La Società potrà in genere compiere ogni attività connessa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari e, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie di qualsiasi specie, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od Enti in genere, il tutto con esclusione delle attività che dalla legge sono vietate o riservate ad iscritti ad Albi professionali o a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

TITOLO II - Capitale sociale, strumenti finanziari e partecipazioni sociali

ART.5 - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero); il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni diversi dal denaro, nel rispetto dei limiti di legge. E' attribuita ai soci con una maggioranza qualificata del 67% la facoltà di prevedere che l'aumento possa essere effettuato anche mediante offerta di nuove quote a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci.

I soci che in sede di aumento del capitale sociale esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione loro riservato dalla legge, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero ricevere, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci, finanziamenti da questi ultimi, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito della relazione degli amministratori e dell'organo di controllo, se nominato, purché i soci dichiarino in assemblea di essere stati tempestivamente resi edotti della medesima.

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 c.c..

ART.6 - Il Socio che intenda cedere per atto fra vivi a titolo oneroso una partecipazione sociale o un diritto di opzione, ovvero costituire diritti reali di qualsiasi natura sulle stesse, dovrà darne preventiva comunicazione agli altri Soci, con lettera raccomandata A.R., specificando il nome dell'avente causa e le clausole contrattuali.

Gli altri soci avranno diritto di acquistare, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni, l'intera partecipazione sociale o il diritto di opzione o i diritti reali in cessione, ma non parte degli stessi, con le modalità ed alle condizioni di cui

all'offerta, mediante comunicazione che dovrà pervenire al cedente e all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cessione; qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento è subordinato al preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo che:

- dovrà verificare la volontà e l'impegno dell'avente causa di portare avanti le finalità di beneficio comune dedotte nell'Oggetto sociale;
- dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, a mezzo raccomandata, della comunicazione del socio, sulla base del parametro oggettivo della irreprensibile condotta morale e civile dell'avente causa, dall'assenza di condanne o procedimenti di tipo penale e dalla sua lontananza, diretta ed indiretta, dal mondo delle armi, dalle industrie carbon fossili, dalla chimica pesante petrolifera, dall'agribusiness non ecologico o da altri settori di attività caratterizzati da impatto ambientale oggettivamente insostenibile;
- dovrà comunicare al socio, senza indugio ed a mezzo lettera raccomandata, la propria decisione. Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento dovrà intendersi come concesso. Qualora il gradimento dovesse essere negato, il socio richiedente potrà esercitare il diritto di recesso con le modalità di legge.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, nonché in caso di cessione a titolo gratuito, il socio cedente sarà tenuto a formalizzare un'offerta di vendita agli altri soci: la determinazione del prezzo di cessione della quota o del diritto di opzione verrà effettuato sulla base del valore di mercato, d'accordo fra le parti, o, in mancanza, da un arbitratore nominato dalle parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede della Società, su istanza della parte più diligente.

Il diritto di prelazione non spetta nei casi di intestazione della quota a società fiduciaria o reintestazione al fiduciante originario; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

ART.7 - Il diritto di recesso compete solo nei casi previsti dalla legge.

Salvo diversa disposizione normativa, il diritto di recesso dovrà essere esercitato nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art.2437 bis C.C..

Il rimborso della quota avviene ai sensi di legge.

Nel caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, il recesso avviene per l'intera partecipazione salvo che l'intestazione fiduciaria comprenda più quote di soci fiducianti nel qual caso il recesso andrà riferito ed esercitato per ogni quota rappresentata.

ART.8 - L'assemblea dei soci con il voto favorevole rappresentante la maggioranza del capitale, potrà deliberare l'emissione di titoli di debito nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui agli artt. 2411 e seguenti C.C. in quanto compatibili e comunque nel rispetto dell'articolo 2483 C.C..

TITOLO III - Decisioni dei soci

ART.9 - Sono riservate alla decisione dei soci le materie previste dall'art. 2479 C.C. e da altre disposizioni di legge.

Le decisioni saranno adottate con il sistema assembleare qualora sia obbligatorio per legge, mentre negli altri casi potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In ogni caso la decisione si intenderà adottata quando avrà riportato il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

ART.10 - Le assemblee saranno convocate con avviso a mezzo raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure a mezzo e-mail, inviati almeno cinque giorni prima.

È necessario che il mezzo di convocazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi detto ricevimento.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, che potrà essere anche diverso da quello della sede sociale, purché in Italia, e l'elenco delle materie da trattare.

ART.11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da altra persona designata dagli intervenuti.

Per la redazione del verbale l'assemblea nominerà un segretario socio o non socio; nei casi previsti dalla legge o per volontà dell'assemblea il segretario sarà scelto nella persona di un Notaio.

Spetta comunque al Presidente controllare la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, la loro legittimazione al voto e i poteri di rappresentanza, nonché disciplinare i lavori assembleari e la votazione.

ART.12 - Il socio può farsi rappresentare nella assemblea da altre persone anche non soci, nel rispetto dei limiti di legge.

Nel caso in cui uno o più soci siano società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, intestatarie di una partecipazione comprendente più quote di soci fiducianti, potranno delegare anche più soggetti in relazione al numero di quote rappresentate.

ART.13 - È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o audio-video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART.14 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, la decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci abbiano ricevuto comunicazione dell'argomento in decisione con qualsiasi mezzo che consenta riscontro della spedizione e del ricevimento o comunque risultino informati e almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso per iscritto e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. Qualora la decisione non sia perfezionata entro sessanta giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione o sottoscrizione del testo della decisione, o nel diverso termine ivi previsto, i consensi già prestati si intendono decaduti.

ART.15 - Nel caso in cui uno o più soci siano società fiduciaria, gli stessi, in qualità

di socio, potranno esercitare il diritto di voto loro spettante con riferimento a ciascuna partecipazione detenuta in amministrazione fiduciaria, purché i voti così scissi siano effettivamente riferibili a diversi soci fiduciari. In tal caso questa facoltà dovrà essere manifestata e richiesta al presidente dell'assemblea durante la fase di verifica della regolarità della sua costituzione.

TITOLO IV - Amministrazione

ART.16 - L'amministrazione è affidata o ad un Amministratore Unico o ad un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (Consiglio) oppure ad un organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale i cui membri possono agire in via congiunta, disgiunta o mista a seconda di quanto verrà stabilito all'atto della nomina e nel rispetto dei limiti posti dalla legge, scelti anche fra non soci, che rimarranno in carica a tempo indeterminato o per il periodo stabilito dalla decisione dei soci che li nomina.

In caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, i soci all'atto della nomina provvederanno a designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente un Vice Presidente.

ART.17 - All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; con decisione dei soci si potrà loro assegnare anche un compenso e/o una indennità annua, determinata in misura fissa o in percentuale agli utili conseguiti dalla società nonché attribuire un trattamento di fine mandato.

Gli amministratori nominati a tempo indeterminato possono in ogni caso essere revocati, senza alcun diritto ad indennità per la revoca.

ART.18 - Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.2382 c.c. e le norme di cui all'art.2385 e 2386 c.c. in tema di cessazione e sostituzione degli amministratori.

ART.19 - Gli amministratori non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. salvo diversa disposizione assunta dall'Assemblea in sede di loro nomina.

ART.20 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o dai sindaci, se nominati.

Il Consiglio viene convocato con avviso a mezzo raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure a mezzo e-mail, inviati almeno cinque giorni prima o nei casi di urgenza due giorni prima.

È necessario che il mezzo di convocazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi detto ricevimento.

Nell'avviso deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ART.21 - È possibile tenere le riunioni del Consiglio secondo le modalità previste dall'art.13 del presente statuto con intervenuti dislocati in più luoghi, ovvero con le modalità descritte all'art. 14 del presente Statuto.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.

Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

ART.22 - Per la validità delle deliberazioni di consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

ART.23 - Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge, può

nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri, i quali avranno la rappresentanza legale della società nell'ambito dei poteri conferiti.

ART.24 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che straordinaria della società.

L'Organo Amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto e dalla Legge di stabilità 2016 in materia di società benefit.

ART.25 - La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale, a tutti gli Amministratori, salvi i limiti risultanti dall'atto di nomina.

ART.26 – Disposizioni sulle Società Benefit

Ai sensi della Legge di stabilità 2016 e dei suoi allegati, l'Assemblea dei soci con voto da assumersi a maggioranza assoluta del capitale sociale individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 (Oggetto Sociale).

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

L'Organo Amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società, ove esistente, e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

TITOLO V - Organo di controllo e revisione legale dei conti

ART.27 - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un sindaco nominato con decisione dei soci.

Il sindaco esercita la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Nei casi consentiti dalla legge in luogo del sindaco potrà essere nominato un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Per il funzionamento, le competenze, i poteri e la retribuzione dell'organo sindacale monocratico o collegiale valgono le norme di legge previste per le società per azioni.

Nei casi consentiti dalla legge potrà essere nominato un revisore cui spetterà la revisione legale dei conti.

TITOLO VI - Bilancio e utili

ART.28 - L'esercizio sociale ha inizio il giorno uno gennaio e termina il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

I soci devono approvare il bilancio almeno una volta all'anno nel termine ordinario di legge; in presenza di particolari esigenze ai sensi di legge da enunciarsi da parte degli amministratori nella relazione che corredata il bilancio, l'approvazione potrà

essere effettuata oltre la scadenza del termine ordinario purché entro il termine massimo previsto dalla legge.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

In caso di distribuzione, previo accantonamento della parte destinata a riserva legale, gli utili saranno ripartiti fra i soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

TITOLO VII - Scioglimento e disposizioni residuali

ART.29 - In caso di scioglimento della società, si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che opereranno ai sensi di legge.

ART.30 - Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, i soci, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.

ART.31 - Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966 è in ogni caso esclusa l'attività di direzione e coordinamento della società fiduciaria e, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2497 e seguenti del codice civile, gli obblighi e gli adempimenti ivi previsti sono posti a carico del socio effettivo proprietario della partecipazione.

ART.32 - Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia nonché alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.

F.to: Daniele Vignatelli

Vignatelli Raffaella

ALBERTO PARISIO Notaio (sigillo)